

REGOLAMENTO (CE) N. 1306/95 DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 1995

che modifica il regolamento (CE) n. 3223/94 recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 997/95 della Commissione⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione, del 21 dicembre 1994, recante modalità d'applicazione del regime d'importazione degli ortofrutticoli⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 553/95⁽⁴⁾, ha istituito un meccanismo di constatazione dei prezzi sui mercati rappresentativi ai fini della fissazione di un valore forfettario all'importazione che serva a determinare il valore dei prodotti importati in conto consegna prima della loro classificazione tariffaria; che per taluni prodotti freschi importati destinati alla trasformazione si applicano a decorrere dal 1° maggio prezzi di entrata distinti; che per i prodotti suddetti, nella misura in cui sono venduti in conto consegna sui mercati rappresentativi, può essere istituito un meccanismo di constatazione diretta dei prezzi per la loro classificazione tariffaria; che il meccanismo suddetto può comportare solo la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi sulla base o del prezzo fob di tali prodotti, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, o del valore in dogana di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario, modificato dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia⁽⁵⁾;

considerando che le autorità doganali, qualora ritengano che debba essere richiesta una cauzione in applicazione dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3254/94⁽⁷⁾ ne chiedono la costituzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi; che l'importatore, qualora scelga di classificare i suoi prodotti sulla base del valore in dogana di cui

all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, deve costituire una cauzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 3223/94 è modificato nel modo seguente;

1. Il termine « allegato » che figura agli articoli 2, 4, 5 e 6, è sostituito dal termine « allegato, parte A ».
2. L'allegato è sostituito dall'allegato del presente regolamento.
3. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo 1 bis:

« 1 bis. Il prezzo d'entrata in base al quale i prodotti indicati nell'allegato, parte B sono classificati nella tariffa doganale delle Comunità europee dev'essere pari, a scelta dell'importatore:

- a) o al prezzo fob dei prodotti nel paese d'origine, maggiorato delle spese di assicurazione e di trasporto sino alle frontiere del territorio doganale della Comunità, quando tali prezzi e tali spese siano noti alla data della dichiarazione in dogana dei prodotti.

Qualora le autorità doganali ritengano che debba essere richiesta una cauzione in applicazione dell'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, dette autorità impongono all'importatore la costituzione di una cauzione per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi;

- b) o al valore in dogana calcolato conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92 applicato ai soli prodotti importati di cui trattasi. In tal caso la deduzione dei dazi viene effettuata alle condizioni previste all'articolo 4, paragrafo 1.

In questo caso l'importatore deve costituire la cauzione di cui all'articolo 248 del regolamento (CEE) n. 2454/93, per un importo pari all'importo massimo dei dazi applicabili al prodotto di cui trattasi.»

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 101 del 4. 5. 1995, pag. 16.

(3) GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.

(4) GU n. L 56 del 14. 3. 1995, pag. 1.

(5) GU n. L 302 del 19. 10. 1992, pag. 1.

(6) GU n. L 253 dell'11. 10. 1993, pag. 1.

(7) GU n. L 346 del 31. 12. 1994, pag. 1.

4. All'articolo 5, paragrafo 2 il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente :

« 2. L'importatore dispone di un termine di un mese a decorrere dalla vendita dei prodotti di cui trattasi, nel limite di un termine di quattro mesi dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, per fornire la prova che la partita è stata smerciata in condizioni tali da confermare la realtà dei prezzi di cui al paragrafo 1, lettera a), secondo comma o al paragrafo 1 bis, lettera a), o per determinare il valore in dogana di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 1 bis lettera b). In caso d'inosservanza di uno

dei due termini suddetti la cauzione costituita viene incamerata, fatta salva l'applicazione del paragrafo 3. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° maggio 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Parte A

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0702 00 15 0702 00 20 0702 00 25 0702 00 30 0702 00 35 0702 00 40 0702 00 45 0702 00 50	Pomodori	dal 1° gennaio al 31 marzo dal 1° al 30 aprile dal 1° al 14 maggio dal 15 al 31 maggio dal 1° giugno al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre dal 1° novembre al 20 dicembre dal 21 al 31 dicembre
0707 00 10 0707 00 15 ex 0707 00 20 ex 0707 00 25 ex 0707 00 30 0707 00 35 0707 00 40	Cetrioli Cetrioli Cetrioli non destinati alla trasformazione Cetrioli non destinati alla trasformazione Cetrioli non destinati alla trasformazione Cetrioli Cetrioli	dal 1° gennaio a fine febbraio dal 1° marzo al 30 aprile dal 1° al 15 maggio dal 16 maggio al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre dal 1° al 10 novembre dall'11 novembre al 31 dicembre
0709 10 40	Carciofi	dal 1° novembre al 31 dicembre
0709 90 71 0709 90 73 0709 90 75 0709 90 77 0709 90 79	Zucchine	dal 1° al 31 gennaio dal 1° febbraio al 31 marzo dal 1° aprile al 31 maggio dal 1° giugno al 31 luglio dal 1° agosto al 31 dicembre
0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69	Arance dolci, fresche	dal 1° al 31 dicembre
0805 20 31	Clementine	dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 20 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma), wilkings e simili ibridi di agrumi	dal 1° novembre al 31 dicembre
0805 30 30 0805 30 40	Limoni	dal 1° giugno al 31 ottobre dal 1° novembre al 31 dicembre
0806 10 40 0806 10 50	Uve da tavola ⁽¹⁾	dal 21 luglio al 31 ottobre dal 1° al 20 novembre
0808 10 71 0808 10 73 0808 10 79 0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98	Mele ⁽²⁾	dal 1° al 31 luglio dal 1° agosto al 31 dicembre
0808 20 47 0808 20 51 0808 20 57 0808 20 67	Pere ⁽³⁾	dal 1° al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1° agosto al 31 ottobre dal 1° novembre al 31 dicembre

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
0809 10 20 0809 10 30 0809 10 40	Albicocche	dal 1° al 20 giugno dal 21 al 30 giugno dal 1° al 31 luglio
0809 20 31 0809 20 39 0809 20 41 0809 20 49 0809 20 51 0809 20 59 0809 20 61 0809 20 69	Ciliege	dal 21 al 31 maggio dal 1° giugno al 15 luglio dal 16 al 31 luglio dal 1° al 10 agosto
0809 30 21 0809 30 29 0809 30 31 0809 30 39 0809 30 41 0809 30 49	Pesche (e pesche noci)	dall'11 al 20 giugno dal 21 giugno al 31 luglio dal 1° agosto al 30 settembre
0809 40 20 0809 40 30	Prugne	dall'11 al 30 giugno dal 1° luglio al 30 settembre

(¹) Escluse le uve Imperatore del codice NC 0806 10 21, dal 1° al 31 gennaio.

(²) Escluse le mele da sidro del codice NC 0808 10 10, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre.

(³) Escluse le pere da sidro del codice NC 0808 20 10, presentate alla rinfusa dal 1° agosto al 31 dicembre.

Parte B

Codici NC	Designazione delle merci	Periodi di applicazione
ex 0707 00 20 ex 0707 00 25 ex 0707 00 30	Cetrioli destinati alla trasformazione	dal 1° al 15 maggio dal 16 maggio al 30 settembre dal 1° al 31 ottobre